



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA**  
**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 1936e DEL 12 2 APR. 2016**

**OGGETTO: Fondi contrattuali. Rideterminazione residui fondi comparto anni 2009-2013.**

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di aprile presso la sede dell'ARPAC, alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O. Gestione Risorse, Settore Trattamento Economico e Previdenziale e dalla dichiarazione di completezza e regolarità resa dal Dirigente Responsabile

**PREMESSO CHE**

- il CCNL del Comparto Sanità sottoscritto in data 31/07/2009 parte II agli artt. 7, 8 e 9 prevede la determinazione e la gestione dei fondi per il finanziamento di particolari istituti contrattuali e precisamente:
  - art.7 – Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;
  - art. 8 – Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;
  - art. 9 – Fondo per il finanziamento delle fasce contributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica;
- con deliberazione n. 237 del 15/03/2010 si provvedeva alla rideterminazione dei fondi, utilizzo e residuo per l'anno 2009 di cui agli artt. 7, 8 e 9 del C.C.N.L. sottoscritto in data 31 luglio 2009, fondi già determinati con deliberazione n. 267 del 19 maggio 2009;
- tale revisione era necessaria per tenere conto degli aggiornamenti normativi del predetto contratto e degli incrementi di dotazione organica verificatisi nel corso dell'anno 2009 per l'assunzione del personale a tempo determinato finalizzata ai processi di stabilizzazione;
- nel corso del 2015, gli uffici competenti hanno svolto, su richiesta del Commissario e finalizzata a fugare eventuali condotte omissive dei precedenti management, un'attenta ricostruzione della costituzione dei fondi del personale di comparto relativa agli anni 2002 – 2013;
- da tale verifica è emerso che l'importo dell'art. 9 (ex art. 31) indicato nella deliberazione n. 237/2010 era stato incrementato del solo importo stabilito dall'art. 10, comma 1 del CCNL del 10/04/2008 (adeguamento contrattuale) e non anche dell'importo del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale corrispondente all'assunzione del personale a tempo determinato come da tabella seguente:

Prospetto incremento del fondo ex art. 9 per l'immissione in servizio di n° 140 a tempo determinato all'1.08.2009 (5/12)

Parte comune ex indennità di qualificazione					
N° Operatori	professionale	Totale	Valore economico totale 5/12 anno		
140 €	929,50 €	130.130,00 €	60.060,00		

Prospetto incremento del fondo ex art. 9 per l'immissione in servizio di n° 84 a tempo determinato all'1.10.2009 (3/12)

Parte comune ex indennità di qualificazione					
N° Operatori	professionale	Totale	Valore economico totale 3/12 anno		
84 €	929,50 €	78.078,00 €	24.024,00		
Totale incremento fondo art. 9 (ex art. 31) anno 2009			€	84.084,00	



- tale condotta contabile utilizzata per la definizione dell'importo di cui all'art.9 è stata ripetuta anche nelle deliberazioni nn. 240/2011, 577/213 e 894/2014 di determinazione dei fondi contrattuali comparto per gli anni 2010-2011-2012 e 2013, causando un minor incremento pari a complessivi € 832.832,00 come da tabella che segue:

Totale incremento fondo art. 9 (ex art. 31) anno 2010	€	208.208,00
Totale incremento fondo art. 9 (ex art. 31) anno 2011	€	208.208,00
Totale incremento fondo art. 9 (ex art. 31) anno 2012	€	208.208,00
Totale incremento fondo art. 9 (ex art. 31) anno 2013	€	208.208,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>832.832,00</b>

### CONSIDERATO CHE

- nella determinazione dei consuntivi negli anni in questione era considerato anche l'importo dell'ex indennità di qualificazione professionale;
- le somme residue così determinate erano state attribuite al fondo di cui all'art. 8 per la produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi degli anni relativi così come risulta anche dal:
  - verbale di delegazione trattante del 19/06/2013 – Fondi comparto anni 2009-2010-2011-2012;
  - verbale di delegazione trattante 25/11/2014 – Fondi 2013 - Residui;
- a seguito della ricognizione effettuata nell'esercizio 2015 tale errore materiale ha comportato negli anni 2009-2013 una distribuzione in difetto dei residui per un importo pari a complessivi € 916.916,00;

### LETTE

- le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 10/02/2011 che al punto C) chiarisce che i residui venutisi a determinare negli anni precedenti vengono esclusi dal superamento del limite di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e che rimane valida la possibilità di adeguare le risorse decentrate in caso di incremento della dotazione organica e contestuale copertura dei costi così come disposto dall'art. 39 comma 8 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto in data 07/04/1999;
- il parere dell'ARAN citato nella delibera n.78/2014/SRCPIE/PAR Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte conferma che "le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo". Pertanto è consentito di incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa di un determinato anno con quelle che, pure destinate alla medesima finalità nell'anno precedente, non sono state utilizzate in tale esercizio finanziario;
- la nota n. 81510/2011, con cui la RGS ha chiarito che le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate nell'anno precedente, costituendo un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate, non sono da assoggettare al limite dell'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 122/2010 e che si tratta comunque di risorse variabili;
- la Circolare RGS del 2 maggio 2012 n. 16 specifica le economie del fondo da riportare legittimamente all'anno successivo: "Un mero ritardo nella erogazione delle risorse, ad esempio nel caso del pagamento del saldo della produttività oltre il termine della fine dell'anno di riferimento, non comporta un'economia in termini di previsione contrattuale...."

*RP*  
*CH*

*MM*

**RITENUTO CHE**, alla luce di quanto sopra, occorre procedere alla liquidazione degli importi non erogati dai precedenti management che per la loro natura non sono soggetti a perenzione;

**ATTESO CHE** tutti gli atti richiamati nella presente deliberazione ancorché non allegati sono depositati presso l'ufficio proponente;

#### VISTI

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- la Legge Regionale n. 10/98 e il vigente Regolamento sull'Organizzazione dell'ARPAC;
- i CC.CC.NN.L dell'area comparto del S.S.N.;
- la deliberazione n. 554GC/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016 – 2018;

Tutto quanto premesso e considerato si propone di adottare la seguente

#### DELIBERAZIONE

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto che le ulteriori somme residue delle deliberazioni direttoriali nn. 237/2010, 240/2011, 577/2013 e 894/2014 sono pari a complessivi € 916.916,00;
- di attribuire le somme residue, così come rideterminate, al fondo di cui all'art. 8 per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per l'anno 2015, rappresentando che non si darà luogo a storicizzazione delle stesse;
- di far gravare la somma di € 916.916,00 sul capitolo U10402 "Spese per il personale di ruolo e/o a contratto", la somma di € 252.151,90 sul capitolo U10408 "Contributi obbligatori per il personale" e la somma di € 77.937,86 sul capitolo U30301 "IRAP" del Bilancio 2016;
- di autorizzare l'U.O. Gestione Risorse alla liquidazione e al pagamento dei residui contrattuali art. 8 determinati per un importo complessivo pari ad € 1.247.005,76 di cui € 252.151,90 per oneri contributivi ed assistenziali e di € 77.937,86 per la spesa relativa all'IRAP;
- di disporre il pagamento e la liquidazione dei residui nelle competenze stipendiali dei dipendenti del comparto in quattro ratei a partire dal mese di giugno 2016;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori, al Servizio Controllo Interno, all'U.O. Gestione Risorse, al Responsabile Relazioni Sindacali, alle OO.SS, alla RSU, alla Corte dei Conti per competenza e conoscenza.

Napoli,

22 APR. 2016

U.O. Gestione Risorse  
Il Dirigente  
Dott. Antonio BRANDI

La proposta di deliberazione è accolta  
e viene resa immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti.

Napoli,

22 APR. 2016

IL COMMISSARIO  
ex DD.G.R.C. n. 521/2013 – 552/2014  
Dott. Pietro VASATURO



**Oggetto: Fondi contrattuali. Rideterminazione residui fondi comparto anni 2009-2013.**

In relazione alla determinazione cui è allegata la presente relazione, si rappresenta quanto segue:

**A. Necessità dell'assunzione dell'atto**

- L'atto è assunto, a seguito di approfondito riesame della puntuale applicazione della normativa contrattuale relativa ai fondi in argomento, per provvedere alla rideterminazione dei fondi contrattuali dell'area di Comparto, per gli anni 2009/2013, per i quali è emersa la inadeguata integrazione dei fondi medesimi conseguente alle variazioni dell'organico dell'Agenzia intervenute.

**B. Quadro normativo**

- L.R. n. 10/98 e il vigente Regolamento sull'Organizzazione dell'ARPAC;
- L.R. 7/2002 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- i CC.CC.NN.L dell'area comparto del S.S.N.;
- la deliberazione n. 554GC/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016 – 2018;
- 

**C. Riflessi finanziari sul bilancio dell'Ente**

L'atto produce ovvio aggravio al bilancio dell'Ente, ma trattasi di atto dovuto in quanto mera applicazione di precise norme contrattuali, fin qui disattese.

**Il Dirigente del Settore T.E.P.**

*Dot. Sergio Vastolo*

VS/



DELIBERAZIONE N° 1936e DEL 12 2 APR. 2016  
**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno 12 2 APR. 2016 e vi resterà per gg. 15 ( quindici ).

Il 12 2 APR. 2016



Il Funzionario Incaricato

[Signature]

La presente deliberazione è divenuta efficace il giorno.....per il decorso del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione, giusta art. 35, comma 6, della L.R. 3.11.1994 n.32.

Il Commissario ex  
D.G.R.C. n. 521/2013  
(Dott. Pietro Vasaturo)

Il \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

Il 12 2 APR. 2016



Il Commissario ex  
D.G.R.C. n. 521/2013  
(Dott. Pietro Vasaturo)

[Signature]

La presente deliberazione è stata trasmessa al Co.R.I e al Collegio dei revisori dei conti con nota prot. n. ....

Il Funzionario incaricato

Il \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata inviata, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, alla Giunta Regionale, che ne ha accusato ricevuta in data \_\_\_\_\_, per il controllo previsto dall'art. 35 della L.R. 32/94.

La stessa deliberazione è stata sospesa nella seduta del \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, inviati alla Giunta Regionale con nota prot. n. \_\_\_\_\_ e pervenuti alla stessa in data \_\_\_\_\_.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.35, comma 4, della L.R. 32/94.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.35, comma 5, della L.R. 32/94.

Il Commissario ex  
D.G.R.C. n. 521/2013  
(Dott. Pietro Vasaturo)

Il \_\_\_\_\_